

ATTO DI CONVENZIONE EX ART. 14 DEL C.C.N.L. 22 GENNAIO 2004 TRA IL COMUNE DI FONDI E IL COMUNE DI LENOLA PER L'UTILIZZO DI UN COLLABORATORE AMMINISTRATIVO DI CAT. B3.

Il presente atto è stipulato ai sensi dell'art. 14 del C.c.n.l. del Comparto Regioni - Enti locali del 22 gennaio 2004, ai fini dell'impiego presso Comune di Lenola, per un periodo di tempo determinato, della dipendente Annalisa D'Appollonio, in possesso della qualifica di "Collaboratore amministrativo", cat. B3.

La presente convenzione, pertanto, regola i rapporti

TRA

Il Comune di Fondi, rappresentato in questo atto dalla Dirigente del Servizio "Risorse Umane", dott.ssa Tommasina Biondino =====

E

Il Comune di Lenola, rappresentato in questo atto dal Segretario comunale, dott.ssa Maria Pia Fiore

Premesso che le parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 1, del C.C.N.L. del 2004, danno atto che:

- a) Il Comune di Lenola ha necessità di sopperire ad una grave carenza di personale in organico;
- b) il Sindaco del Comune di Lenola, con nota prot. n. 4295 del 06/09/2018, ha richiesto al Comune di Fondi l'utilizzo parziale presso il Comune di Lenola della dipendente Annalisa D'Appollonio, in possesso del profilo professionale di "Collaboratore amministrativo" cat. B3 per nove ore settimanali, la quale, appositamente interpellata, ha manifestato il proprio assenso all'utilizzo in questione;
- c) il Comune di Fondi, con deliberazione di G.C. n. 300 del 11/09/2018 ha autorizzato la summenzionata dipendente ed approvato il presente schema di convenzione;
- d) il Comune di Lenola con deliberazione di Giunta Municipale n. 118 del 20.09.2018 ha approvato il presente schema di convenzione.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 - Oggetto, finalità e profili generali di riferimento.

1. La presente convenzione ha per oggetto l'utilizzo da parte del Comune di Lenola di una parte del tempo di lavoro d'obbligo della dipendente Annalisa D'Appollonio, dipendente a tempo indeterminato presso il Comune di Fondi, cat. Giuridica B3, cat. Economica B5.

2. La presente convenzione è finalizzata a sopperire ad una grave carenza di personale in organico determinatasi nel Comune di Lenola.

3. Alla dipendente Annalisa D'Appollonio, utilizzata in base alla presente convenzione anche presso il Comune di Lenola, si applica il complesso di disposizioni derivanti dai vigenti CC.NN.LL. di comparto.

Art. 2 - Tempo di lavoro in assegnazione parziale.

1. La dipendente Annalisa D'Appollonio presterà servizio presso il Comune di Lenola per n. 9 ore settimanali, nella giornata di martedì o di giovedì, applicando le soluzioni di flessibilità dell'orario di lavoro eventualmente previste dalla vigente normativa contrattuale al fine di ottimizzarne l'impiego.

Art. 3 - Gestione del personale utilizzato.

1. Il Comune di Fondi resta titolare del rapporto di lavoro con la dipendente Annalisa D'Appollonio e provvede alla gestione dello stesso.
2. L'utilizzazione parziale della dipendente Annalisa D'Appollonio da parte del Comune di Lenola, ai sensi della normativa richiamata, non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale.

Art. 4 - Oneri finanziari.

1. Gli oneri finanziari riferiti al personale in utilizzo parziale sono i seguenti: trattamento economico tabellare, trattamento accessorio oltre ad oneri previdenziali, assistenziali, assicurativi ed Irap.
2. Il Comune di Fondi, in qualità di datore di lavoro, corrisponderà alla dipendente Annalisa D'Appollonio il trattamento economico complessivo spettante per il rapporto a tempo pieno di 36 ore settimanali.
3. Il Comune di Lenola provvederà al rimborso spettante al Comune di Fondi della quota parte di sua competenza (9 ore) entro 30 giorni dal ricevimento di dettagliata richiesta trimestrale da parte del medesimo Comune di Fondi.

Art. 5 - Eventuali modifiche della convenzione.

1. Qualora esigenze funzionali ed operative rendano necessaria la modifica della presente convenzione relativamente ai tempi di lavoro e alle modalità di utilizzo, le Amministrazioni provvedono, se possibile, alla modifica della stessa con atti integrativi della medesima natura, previa adozione di specifici provvedimenti da parte dei competenti organi del Comune di Fondi e del Comune di Lenola.
2. Non sono considerate modifiche le variazioni di natura operativa ed organizzativa gestibili direttamente dalle Amministrazioni in base a quanto previsto dalla presente convenzione.

Art. 6 - Durata e causa di scioglimento.

1. La presente convenzione decorrerà dalla data della sottoscrizione e proseguirà per sei mesi, tacitamente rinnovabile per altri sei mesi, salvo revoca di una delle parti.
2. Essa potrà essere, inoltre, risolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:
 - Scioglimento consensuale mediante atti deliberativi dell'organo esecutivo delle Amministrazioni interessate;
 - Recesso unilaterale di una delle Amministrazioni da adottare con atto deliberativo dell'organo esecutivo con un preavviso di almeno 10 giorni;
 - Per il venir meno del consenso del lavoratore interessato.

Art. 7 - Disposizioni generali e finali.

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia di personale degli enti locali.
2. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso e termini di legge.

Fondi, li _____

Per il Comune di Lenola
Dott. ssa Maria Pia FIORE

Per il Comune di Fondi
Dott.ssa Tommasina BIONDINO